



Città di Solofra

Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DI

ORDINANZA
AREA IV[^] POLIZIA LOCALE

n. 76 Del 16-07-2019

Oggetto: RIPRISTINO PIANO TRAFFICO VEICOLARE, CENTRO URBANO
SOLOFRA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Geom. DE MAIO Giandomenico, nato ad Atripalda, il 19/09/1975, con studio in Solofra (AV) alla Via F. De Stefano, quale Direttore dei Lavori di cui alla Delibera di G.M. n. 55 del 27/03/2019, pervenuta a questa P.L. a mezzo pec in data 08/7/2019, al n. pratiche interne 2218, con la quale chiedeva provvedimenti alla circolazione stradale in Via Felice De Stefano, compreso l'area di intersezione di Via F. De Stefano, Via A. Landolfi, Via Lavinaio, temporanei, di preciso dal 10/7/2019 al 10/8/2019, h24, al fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria approvati con la suddetta D.G.M.;

Vista la propria Ordinanza n. 72, del 09/7/2019, con la quale si disponeva *“dalle ore 08:00 del 10 luglio 2019 fino al 10 agosto 2019, h24, quanto segue:*

-la chiusura al traffico veicolare dell'area di intersezione di Via Felice De Stefano-Via Agostino Landolfi-Via Lavinaio;

-il divieto di accesso in Piazza Umberto I, eccetto per coloro che dovranno recarsi a parcheggiare in questa Piazza Umberto I e che potranno percorrerla in senso contrario, al fine di uscire da essa, per poi immettersi in Via Abate Giannattasio, al solo fine di effettuare una sosta a tempo per minuti 30;

-il doppio senso di marcia in Via Felice De Stefano, con divieto di sosta su ambo i lati, h24, con rimozione forzata e con la sola sosta consentita per un tempo massimo di 30 minuti, nella fascia oraria 09:00/13:00 e 17:00/21:00, nell'area di parcheggio sul lato sinistro antistante la Banca e la Farmacia De Chiara, con la riserva dei posti già istituita per i ciclomotori, spacio carico e scarico merci, diversamente abili e farmacia;

-inoltre, chi accede da Via Felice De Stefano, può svoltare a sinistra per recarsi nel parcheggio di Via Afflitta.”

Vista la comunicazione a mezzo pec del 16/7/2019, delle ore 18:20, del Geom. Giandomenico DE MAIO, quale Direttore dei lavori in premessa richiesti, con la quale trasmette al Comune di Solofra e a questa Polizia Locale, il *“Certificato di regolare esecuzione delle opere sinora eseguite finalizzato alla riapertura al traffico veicolare di Via Lavinaio, Via Landolfi ed intersezione delle stesse con Via Felice De Stefano in attesa della ripresa dei lavori (D. Lgs. n. 50/2016 art. 102)”*, dal quale si evincono le opere realizzate e certificate, che consentono una riapertura temporanea, in attesa del completamento dei lavori, oltre che *“...le elencate opere sono state realizzate a regola d'arte e completate nelle loro parti e per i soli tratti indicati. Allo stato la sede stradale sinora interessata dai lavori si presenta priva della segnaletica orizzontale e verticale. I pozzetti sono ben*

livellati e non presentano gradini e discontinuità tali da arrecare danno a cose o persone. Inoltre lo stato di fatto della sede stradale interessata sinora dai lavori ne consente la circolazione dei veicoli e dei pedoni che pertanto può essere riaperta al traffico veicolare salvo apposizione dell'opportuna segnaletica. Pertanto si rilascia la presente al fine di poter consentire al Comando di Polizia Locale di emanare gli atti consequenziali finalizzati ad una eventuale riapertura al traffico veicolare e pedonale in attesa della ripresa dei lavori."

Considerato che questo Comando Polizia Locale, ha proceduto a far riposizionare dal dipendente comunale del settore manutenzione di questo Ente Comune, la segnaletica stradale verticale già in precedenza esistente in Via Lavinaio e nei luoghi oggetto dei lavori, al fine di riaprire al traffico veicolare e pedonale le strade chiuse con l'Ordinanza n.72 del 09/7/2019 e al fine di rispettare le prescrizioni contenute nella nota della data odierna del Direttore dei lavori *de quo*;

Visto che il Codice della Strada, prevede che la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale, anche se quest'ultima al momento risulta assente, in quanto i lavori alla sede stradale non risultano essere stati completati del tutto, in quanto sospesi, come da verbale di sospensione n. 02 del 16/7/2019;

Constatata la necessità di adottare il presente provvedimento in materia di circolazione stradale;

Preso atto che i provvedimenti di cui sopra saranno resi noti alla cittadinanza mediante segnaletica stradale;

Visto il Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con la presente,

REVOCA

la propria Ordinanza n. 72, del 09/7/2019 e nel contempo,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la riapertura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 10:00, del 17/7/2019, fino a nuova comunicazione da parte del direttore dei lavori *de quo*, di ripresa dei lavori da completare nelle seguenti:

- **area di intersezione di Via Felice De Stefano-Via Agostino Landolfi-Via Lavinaio;**
- **Piazza Umberto I;**
- **Via Felice De Stefano;**
- **Via Agostino Landolfi;**
- **Via Lavinaio.**

Pertanto, nei luoghi sopra citati e nelle strade attigue ad esse, ritornano in vigore i precedenti provvedimenti emessi e non revocati, ma temporaneamente sospesi con l'Ordinanza n. 72 del 09/7/2019, Ordinanza appena citata, revocata con il presente provvedimento e quindi vige nei predetti luoghi indicati, la segnaletica verticale presente e in precedenza imposta, che prevede obblighi, divieti, segnali di indicazione, di prescrizione, di pericolo, di riserva di stalli di sosta a pagamento, stalli riservati ai veicoli in servizio e /o a servizio dei diversamente abili, per i ciclomotori, per acquisto farmaci, per il carico e scarico merci, ZTL nei giorni previsti e tutto quanto espressamente già disposto nelle precedenti Ordinanze, regolanti la sosta e la circolazione veicolare nei luoghi in parola.

In deroga al presente provvedimento possono accedere al percorso tutti i mezzi espressamente autorizzati, le Forze dell'Ordine e i mezzi di soccorso.

Il personale del Comando di Polizia Locale in intestazione e tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza e di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104 del 02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 3, quarto comma e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Solofra, per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all'ufficio Messo Comunale del Comune di Solofra, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line:

- Comando Stazione Carabinieri di Solofra all'indirizzo pec: TAV28844@pec.carabinieri.it ;
- Tenenza Guardia di Finanza di Solofra, all'indirizzo pec: av1130000p@pec.gdf.it ;
- Ing. Ennio Tarantino, quale Dirigente Area Tecnica del Comune di Solofra, all'indirizzo pec: ingegnerecapo.solofra@asmepec.it ;
- Arch. Francesco Bottino, quale R.U.P. nel procedimento in questione, all'indirizzo pec ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it e mail: urbanistica1@comune.solofra.av.it ;
- Geom. Giandomenico De Maio, quale Direttore dei lavori, all'indirizzo pec: giandomenico.demaio@geopec.it;
- Pagina web del Comune di Solofra, sul sito ComunicaCity;
- A.S.L. AV, servizio sanitario nazionale di emergenza sanitaria territoriale 118, solo per opportuna conoscenza, Via degli Imbimbo, 10/12, c.a.p. 83100 Avellino, fax 0825/30824, e-mail: direzionegenerale@aslavellino.it;
- S.U.A.P. del Comune di Solofra, per opportuna conoscenza, all'indirizzo pec: suap.solofra@asmepec.it ;
- Comando Provinciale Avellino, Via Zigarelli angolo S.S. 7 bis - 83100 Avellino (AV), indirizzo pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it ;
- Impresa Nuova Costruzione Calabrese S.r.l., con sede in Sarno, alla Via Nuova Lavorate, 251, all'indirizzo mail: nuovacostruzionecalabrese@yahoo.it ;
- Albo pretorio on-line.

IL COMANDANTE

F.to:

Cap. Dr. Lucio DE PASCALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SOLOFRA, 16/7/2019.

